

Verbale di Assemblea del 05.07.2023

L'anno 2023 nel mese di luglio il giorno 05, alle ore 10,30, presso la sede dell'Associazione di Promozione Sociale Deva Wall, in Ferrara via Guidetti 30, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea di "Deva Wall asd e aps ente del terzo settore" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Adeguamento Statuto alle previsioni del codice degli enti del terzo settore come da richiesta dell'ufficio regionale del RUNTS.

A sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea, il presidente dell'associazione, sig.ra Eva Pancaldi, la quale constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata validamente convocata;
- che sono presenti tutti i consiglieri in carica;
- che sono presenti in proprio e per delega n.11 associati;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione per difetto d'informazione;

dichiara

che l'assemblea è validamente costituita e, su designazione dell'assemblea stessa, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale, la sig.ra Valeria La Malfa.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

All'uopo il presidente fa presente all'assemblea la richiesta dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di modificare l'art.15 dello statuto associativo che non appare in linea con le previsioni di legge nella loro ultima formulazione, con particolare, ma non esclusivo riferimento alla possibilità del consiglio direttivo di effettuare nomine per cooptazione in caso di cessazione dalla carica di alcuno dei suoi membri.

Il Presidente segnala che la presente Assemblea, volta ad adeguare lo Statuto alle previsioni di legge, è facoltizzata ad effettuarne la modifica con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria secondo la previsione dell'art.101 del d.lgs. 117/2017.

Ciò illustrato il Presidente presenta agli astanti il nuovo testo di Statuto sociale che recepisce le

richieste dell'ufficio regionale sopra citato e lo aggiorna in modo che sia maggiormente conforme alle previsioni di legge. Il testo viene letto ai presenti articolo per articolo.

Ad esito l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto che, previa integrale lettura, viene allegato al presente atto perché ne faccia parte integrante e sostanziale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,40 previa redazione, e unanime approvazione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Il Presidente

Eva Pancaldi

Eva Pancaldi

Il Segretario

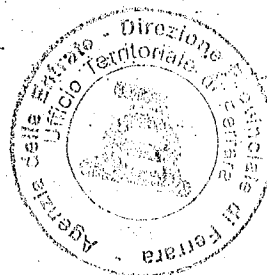
Valeria La Malfa

Valeria La Malfa

07 LUG. 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA
BOLLO RISCOSSO IN MODO VIRTUALE

F24



AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 07/07/2023 all' 1091 3
liquidati euro 369,00
(TRECENTO SESSANTA/00)

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

Giuseppe Rosso

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“DEVA WALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE”

* * *

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto dell'art.90 della l. 289/2002, del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“DEVA WALL Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore” (anche “Deva Wall ASD/APS - ETS), che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in via Guidetti 30 nel Comune di Ferrara.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Arrampicata sportiva
- Paraclimb e special climb
- Organizzazione eventi culturali connessi all'arrampicata sportiva e alle attività alpinistiche ad essa correlate
- Scuole e anziani

Le attività che l'associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di Terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel perseguimento dei seguenti scopi:

- L'Associazione ha per scopo generale la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, della disciplina dell'arrampicata sportiva e della cultura ad essa

correlata favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa.

- In particolare promuove l'arrampicata presso i giovani, i soggetti meno fortunati (ad es. persone in comunità di recupero) e i disabili, in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e con altre associazioni ed enti. Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a PROGETTI SCUOLA e potrà promuovere all'interno delle Istituzioni Scolastiche uno stile di vita atto a prevenire malattie infantili quali obesità e diabete, promuovere l'attività all'aria aperta e i valori dello sport. Inoltre attraverso questi progetti promuoverà la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale delle pareti rocciose.

- L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere attività culturali, manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e la disciplina dell'arrampicata sportiva;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio dell'arrampicata sportiva;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina della arrampicata sportiva, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'arrampicata sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare testi tecnici e didattici, articoli, libri, riviste, audiocassette, realizzare video e altro materiale multimediale a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) gestire un proprio sito Internet.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. Inoltre l'Associazione si occuperà di:

- provvedere all'assistenza dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato immobili, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina dell'arrampicata sportiva;
- compiere lavori di progettazione, costruzione, verifica e collaudo di palestre di arrampicata artificiali e naturali, avvalendosi di personale competente e autorizzato interno o esterno all'associazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione esplicitamente accetta, ed intende integralmente richiamate ed accolte nel presente statuto, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'associazione si impegna ad accettare e rispettare, secondo criteri di equità e giustizia, le decisioni delle suddette Federazioni e Discipline, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, e ad organizzare le assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici per la designazione dei loro rappresentanti in seno alle assemblee federali.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 – (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 – (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Presidente
- Consiglio direttivo

ART. 11 – (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da comunicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dalla assemblea e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere tenuta sia in presenza che "a distanza" o in forma mista con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 – (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15 – (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione. Non sono eleggibili, e se eletti decadono automaticamente, gli associati che ricoprono cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche che siano affiliate alla FASI o ad Enti di promozione riconosciuti nell'ambito dell'arrampicata sportiva, nonché quelli che siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi Federazione o Disciplina Associata ad esso aderente a provvedimenti disciplinari di durata complessiva superiore ad un anno, salvo abbiano ottenuto da detti enti la riabilitazione.

In caso di venuta meno, per qualsiasi motivo, di componenti del consiglio direttivo (siano essi il Presidente o gli altri consiglieri) tali che rimanga in carica la maggioranza dello stesso, l'assemblea provvederà a nominare nuovi componenti (Presidente e/o consiglieri) in sostituzione di quelli venuti meno. Detti consiglieri scadranno contemporaneamente a quelli di nomina assembleare. In caso di venuta meno, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, decadrà l'intero consiglio e il Presidente dovrà convocare l'assemblea degli associati per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo stesso.

ART. 16 – (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice degli Enti del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Art. 19 – (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice degli Enti del Terzo Settore.

ART. 21 – (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita giuridica e ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 – (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito

regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 – (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 – (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 – (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ere Reula Amor Otay

V

Maurizio

Alberto Polidoro

P. M.

Andrea Benvenuti